

(N. 2146)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore NACUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1957

Proroga del termine previsto nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (già gruppo B).

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 24 dicembre 1949, n. 983, veniva soppresso il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo C), istituito con decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, e veniva stabilito (articolo 2) che gli aiutanti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore potevano fare istanza, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per il passaggio nel ruolo dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (gruppo B), mentre gli aiutanti che non possedevano il titolo di studio prescritto per il gruppo B potevano fare domanda per il passaggio in detto ruolo soltanto dopo 10 anni dall'ingresso in carriera ed entro 5 anni dall'entrata in vigore della ripetuta legge (articolo 6).

Con altra legge in data 20 dicembre 1954, numero 1221, veniva prorogato di altri 5 anni

il termine di cui all'articolo 6 stabilito per il passaggio in gruppo B degli aiutanti di Cancelleria e Segreteria giudiziarie non muniti di titolo di studio.

Con quest'ultima legge, mentre si è prorogato quanto disposto con l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, si è tralasciato di prorogare quanto disposto con l'articolo 2 della detta legge.

Ora, poichè un piccolo numero di aiutanti di Cancelleria in possesso di titolo di studio di scuola media superiore è rimasto escluso dalla proroga accordata a coloro che invece di tale titolo sono sprovvisti, si reputa opportuno e giusto prorogare anche per essi il termine previsto nell'articolo 2 della legge citata.

Si propone pertanto il seguente

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il termine di 3 mesi previsto nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie in possesso di titolo di studio prescritto per il gruppo *B* dei dipendenti statali, per passare nel ruolo dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (già gruppo *B*), è prorogato di altri 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per tutti gli aiutanti che attualmente si trovano inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.

## Art. 2.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.